



COMUNE DI CANTÙ (Provincia di Como)

ORDINANZA DEL VICE SINDACO

REGISTRO N. 15
REG. GENERALE N. 132
IN DATA 07-12-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL TUEL. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALLAPERTO NEL PERIODO NATALIZIO.

IL VICE SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato che, allo stato attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e provinciale con conseguente incremento dei contagi;

Atteso che, in occasione delle prossime festività natalizie, si registrerà, ragionevolmente, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento interpersonale;

Ritenuto che, per quanto finora illustrato e, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Cantù, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura

cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare, durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il necessario distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Richiamati:

- ı il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- ı il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- ı il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- ı il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- ı la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- ı la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ı la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- ı la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- ı il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- ı il DPCM del 2 marzo 2021;
- ı Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- ı l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021;

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge n. 833/1978;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica;

ORDINA

dalle ore 00.00 del giorno mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno giovedì 6 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 24.00, su tutto il territorio comunale:

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI INDOSSARE NEI LUOGHI ALL'APERTO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

Restano valide le deroghe previste dall'articolo 1 comma 3 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 che si riportano qui integralmente: "Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva".

INFORMA

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito dalla Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cantù;
- 2) la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Como;
 - Presidenza Regione Lombardia;
 - Questura di Como;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Cantù;
 - Comando Stazione Carabinieri di Cantù;
 - Comando Polizia Locale di Cantù;
 - ATS Insubria.

IL VICE SINDACO

Dott. Giuseppe Molteni

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i